



COMUNE DI SINNAI

Città Metropolitana di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA PARTE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181 DL N. 34 /2020

VISTO E RICHIAMATO il DL n. 34/2020 "Decreto rilancio" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, ed in particolare la norma (articolo 181) che prevede, per il solo periodo dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che lo stesso Decreto, tra l'altro, prevede che:

- le domande di nuove autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse debbano essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagare l'imposta di bollo;
- per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.

VISTO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 02/05/1994;

RENDE NOTO

Che è possibile presentare domanda per l'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai sensi delle disposizioni provvisorie per l'emergenza covid-19, a titolo gratuito fino alla data del 31 ottobre 2020.

SOGGETTI AMMESSI

Possono richiedere, a titolo gratuito, l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico:

- a. gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b. gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c. gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d. gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le richieste sono esonerate dal pagamento dei bolli.

SUPERFICIE AUTORIZZATA

Sono rilasciate autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti l'esercizio commerciale e in spazi non antistanti, se è accertata l'impossibilità di ottenere il suolo pubblico in spazio antistante o se ne è valutata l'inopportunità da parte del Settore competente alla verifica dell'istanza..

DURATA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà a titolo gratuito dal 1 Maggio 2020 al 31 ottobre 2020.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'apposito modulo allegato al presente Avviso.

Al modulo dovranno essere allegati:

- Planimetria (corredata dagli elementi indicati nella modulistica allegata);
- Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;

AREE RICHIESTE DA PIÙ OPERATORI

Qualora una medesima area, nel termine di cui al precedente comma, sia richiesta da più soggetti aventi titolo, il Settore competente soddisfa preliminarmente la richiesta dei pubblici esercizi relativamente alle aree antistanti agli stessi e favorisce la conclusione di accordi fra gli ulteriori pubblici esercizi richiedenti, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze potranno pervenire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Sulle istanze presentate ai sensi del presente documento, i pareri endoprocedimentali sono resi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di registrazione dell'istanza al protocollo generale dell'ente, decorsi i quali opera il silenzio assenso e il parere si intende quindi reso favorevolmente.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato dal Responsabile del Settore Edilizia privata e S.U.A.P, previa acquisizione del vincolante parere endoprocedimentale in capo al Settore di Polizia Locale.

Le istanze di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico non possono avere per oggetto aree già concesse ad altri operatori economici.

VALIDITA' E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

In caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante, si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento.

L'autorizzazione ha validità limitata al periodo stabilito nel D.L. n.34/2020, salvi i poteri di revoca, annullamento, rimodulazione, sospensione e simili, di cui al precedente comma.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico potrà essere revocata in caso di inosservanza alle prescrizioni eventualmente stabilite o qualora l'attività si svolga con modalità diverse da quelle dichiarate in sede di domanda.

Eventuali proroghe oltre il 31/10/2020 potranno essere autorizzate senza esenzione e/o riduzione del tributo salvo diverse successive provvedimenti emanati dagli organi istituzionali competenti.

OBBLIGHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto deve rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute e in particolare:

- a. occupare il suolo pubblico attenendosi rigorosamente ai limiti fisici e di orario concessi, posizionando solamente quanto autorizzato, provvedendo al ritiro quotidiano degli arredi e alla loro custodia all'interno dei propri locali alla scadenza dell'orario massimo concesso e svolgendo solo le attività esplicitate nell'autorizzazione medesima;

- b. delimitare lo spazio autorizzato secondo le disposizioni del Settore competente, a propria cura e spese. La delimitazione effettuata è costantemente vigilata dal concessionario il quale la ripristina tempestivamente in tutti i casi in cui la stessa venga meno;
 - c. disporre gli allestimenti o le eventuali strutture autorizzate in modo da non danneggiare le opere esistenti;
 - d. mantenere lo spazio autorizzato in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, e decoro;
 - e. mantenere in ordine, puliti, e funzionali gli allestimenti;
 - f. rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
 - g. rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana e i provvedimenti attuativi adottati in sua esecuzione;
 - h. conservare l'originale del provvedimento di autorizzazione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi, nonché affiggerne copia all'interno e, laddove possibile, all'esterno dell'esercizio con l'allegata planimetria degli spazi concessi;
 - i. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta sulle aree stesse.
 - j. contemplare l'uso dello suolo concesso nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 (HACCP).
- Restano fatte salve ulteriori diverse discipline in materia di requisiti igienico sanitari in funzione del numero totale dei coperti disponibili.

Fermi i divieti stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi (Codice della Strada) le occupazioni devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) garantire la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita;
- b) non occultare la vista di segnaletica orizzontale o verticale;
- c) garantire le misure di safety e security, ove ritenute vincolanti dalla norma settoriale;
- d) non occultare chiusini, botole e grigliati di areazione, in modo da garantirne l'agibilità e l'ispezionabilità;
- e) non occupare superfici in corrispondenza di attraversamenti pedonali e in prossimità di rampe per disabili.

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Le autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli esercenti sono ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività. Il Comune di Sinnai è esonerato da qualsiasi responsabilità.

NORME FINALI

Gli uffici competenti provvederanno a effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti anche successivamente all'autorizzazione del suolo pubblico.

L'ASSESSORE

Allo Sviluppo economico e marketing territoriale, Servizi produttivi, Commercio,
Industria e artigianato, Pari opportunità, Identità e bilinguismo

Moriconi Alessandra